

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1989

relativa alle domande di rimborso nel quadro della decisione 87/58/CEE, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

(89/292/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 87/58/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le domande di rimborso trasmesse alla Comunità e concernenti gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 87/58/CEE devono contenere una serie di dati, i quali debbono essere forniti dagli Stati membri in forma identica, onde facilitare l'esame della conformità dei dati stessi alla decisione 87/58/CEE e alle decisioni della Commissione con cui sono approvati i piani nazionali di eradicazione, nonché l'adozione di una decisione in merito alle domande medesime;

considerando che, ai fini di una verifica efficace, gli Stati membri devono tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo sufficientemente lungo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di rimborso che vengono presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 della decisione

87/58/CEE devono essere redatte conformemente alle tabelle allegate alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché i documenti giustificativi o la relativa copia autenticata in loro possesso, in base ai quali è stata compilata la domanda di rimborso, siano tenuti a disposizione della Commissione per un periodo di almeno tre anni a decorrere dall'esecuzione del programma.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.

ALLEGATO

Domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione 87/58/CEE

Stato membro :


A. ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA

Numero di vacche macellate (1)	Costi a carico della CEE (1)	Numero di bovini macellati, vacche escluse (1)	Costi a carico della CEE	Costi complessivi a carico della CEE (1)

(1) Da ripartire per unità amministrativa.

Si conferma che le vacche e gli altri bovini sono stati macellati in virtù delle azioni previste dall'articolo 2 della decisione 87/58/CEE e dal programma nazionale approvato dalla Commissione.

.....



(Timbro e firma dell'autorità competente)

Domanda di rimborso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione 87/58/CEE

Stato membro :


C. ERADICAZIONE DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Numero di vacche macellate (*)	Costi a carico della CEE (*)	Numero di bovini macellati, vacche escluse (*)	Costi a carico della CEE	Costi complessivi a carico della CEE (*)

(*) Da ripartire per unità amministrativa.

Si conferma che le vacche e gli altri bovini sono stati macellati in virtù delle azioni previste dall'articolo 2 della decisione 87/58/CEE e dal programma nazionale approvato dalla Commissione.

.....



(Timbro e firma dell'autorità competente)
